

Cass. civ., sez. un., 22 settembre 2014, n. 19888

La dichiarazione di quietanza indirizzata al solvens ha efficacia di piena prova del fatto del ricevuto pagamento dalla stessa attestato, con la conseguenza che, se la quietanza viene prodotta in giudizio, il creditore quietanzante non può essere ammesso a provare per testi il contrario, e cioè che il pagamento non è in effetti avvenuto, a meno che dimostri, in applicazione analogica della disciplina dettata per la confessione dall'art. 2732 c.c., che la quietanza è stata rilasciata nella convinzione, fondata su errore di fatto, che la dichiarazione rispondesse al vero ovvero a seguito di violenza; tale efficacia di piena prova della quietanza «tipica» non ricorre nel caso in cui l'asseverazione di ricevuto pagamento sia contenuta nella dichiarazione unilaterale di cui all'art. 13 r.d. 29 luglio 1927 n. 1814, firmata dal venditore e debitamente autenticata, la quale, in caso di vendita di autoveicolo avvenuta verbalmente, supplisce all'atto scritto ai fini dell'annotazione nel pubblico registro automobilistico, e ciò trattandosi di quietanza indirizzata a un terzo, ossia al conservatore di quel registro, per escludere che, in sede di formalità rivolte a dare pubblicità al trasferimento, si debba procedere all'iscrizione del privilegio legale; con la conseguenza che essa è, al pari della confessione stragiudiziale fatta a un terzo, liberamente apprezzata dal giudice e non soggiace al solo mezzo della «revoca» di cui al cit. art. 2732 c.c.

RITENUTO IN FATTO

1. - Con atto di citazione notificato in data 21 dicembre 1994, l'Impresa Costruzioni Strade e Scavi Ma. Gi. e G. s.n.c. nonché, in proprio, i soci Ma. Gi. e G. proponevano opposizione innanzi al tribunale di Sondrio avverso il decreto ingiuntivo emesso in data 28 novembre 1994 dal presidente di quell'ufficio, avente ad oggetto il prezzo (lire 59.500.000) di vendita di un autocarro, l'avvenuto pagamento del quale gli opposenti affermavano comprovato dalla quietanza contenuta nella "dichiarazione verbale di vendita di autoveicolo", resa dal legale rappresentante della venditrice Sondrio Diesel s.r.l., con firma autenticata da notaio. Il tribunale di Sondrio, con sentenza in data 9 febbraio 2001, accoglieva l'opposizione e revocava il provvedimento monitorio, giudicando inammissibile, ai sensi degli articoli 1324, 2722 e 2726 cod. civ., la prova testimoniale richiesta dall'alienante per dimostrare che, in realtà, il quietanzato prezzo non era stato pagato.
2. - Ritenuto il divieto ex articolo 2722 cod. civ. non applicabile alla quietanza ed assunta la prova testimoniale offerta dalla Sondrio Diesel s.r.l., la corte di appello di Milano, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 17 gennaio 2007, ne ha accolto il gravame e ha riformato la decisione di primo grado e confermato il decreto ingiuntivo, ponendo a carico degli

opponenti le spese del doppio grado di giudizio. In particolare, per quanto qui ancora rileva, la corte d'appello ha sottolineato: che la teste escussa, dipendente della società appellante con mansioni amministrative nell'ufficio contabilità, ha riferito che la fattura emessa dalla Sondrio Diesel non è stata pagata, nonostante i solleciti effettuati; che la parte acquirente non ha prodotto la documentazione bancaria inerente alle modalità (bonifico o assegno diretto) con le quali vengono di norma versati importi rilevanti, come quello di cui è causa, e neppure ha specificato gli strumenti con i quali sarebbe avvenuto il saldo del debito per cui è causa; che gli atti e le certificazioni prodotti dalla società appellata in seguito all'ordine di esibizione ex articolo 210 cod. proc. civ. del libro giornale non dimostrano in alcun modo che vi è stato il pagamento del prezzo. Il giudice del gravame è così pervenuto alla conclusione che la quietanza nella dichiarazione di vendita è stata rilasciata al solo scopo di velocizzare la pratica amministrativa inerente alla vendita dell'autocarro per cui è causa.

3. - Per la cassazione della sentenza della corte d'appello l'Impresa Costruzioni Strade e Scavi e i Ma. in proprio hanno proposto ricorso, con atto notificato il 23 marzo 2007, sulla base di sette motivi. Ha resistito, con controricorso, la Sondrio Diesel s.r.l.. 4. - La sezione seconda, assegnataria del ricorso, ne ha promosso, con ordinanza interlocutoria n. 17869 del 23 luglio 2013, la rimessione alle sezioni unite, attesa la particolare importanza della questione di massima delineata nel primo motivo, con cui - ponendosi il quesito se il divieto di prova testimoniale stabilito dall'articolo 2722 cod. civ. si estenda alla quietanza rilasciata dal venditore di autoveicolo nella dichiarazione verbale di vendita con sottoscrizione autenticata da notaio - si denuncia violazione ed errata applicazione degli articoli 1324, 2722 e 2726 cod. civ., per avere il giudice di appello ammesso la prova testimoniale in contrasto con il divieto sancito dall'articolo 2722 cod. civ.. Il primo presidente ha disposto l'assegnazione del ricorso alle sezioni unite. È stata acquisita la relazione dell'ufficio del massimario. Una memoria illustrativa è stata depositata, in prossimità dell'udienza delle sezioni unite, dalla controricorrente; i ricorrenti avevano prodotto una memoria in vista dell'udienza svoltasi il 7 marzo 2013 dinanzi alla seconda sezione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - Le sezioni unite sono investite della questione di massima di particolare importanza, veicolata dal primo motivo di ricorso, se, in base al combinato disposto degli articoli 2726 e 2722 cod. civ., il divieto di prova testimoniale che quest'ultima disposizione pone con riguardo ai patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si allega che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea, si estenda alla quietanza rilasciata dal venditore di un autoveicolo nel contesto della dichiarazione unilaterale di vendita da lui firmata e debitamente autenticata.

2. - Il quesito concerne il regime di stabilità e di vincolatività della quietanza, vale a dire di quella tipica dichiarazione di scienza diretta al solvens con funzione di prova documentale precostituita con la quale il creditore assevera il fatto dell'avvenuto pagamento (articolo 1199 cod. civ.).

3. - Posta di fronte all'interrogativo se ed in che limiti il rilascio della quietanza precluda al creditore di dimostrare che l'attestazione in essa contenuta non è veridica, questa Corte ha sviluppato un orientamento che, muovendo dalla premessa della natura sostanzialmente confessoria della quietanza, attribuisce alla dichiarazione scritta indirizzata al debitore efficacia di piena prova dei fatti dalla stessa attestati (ex articolo 2735 c.c., comma 1 e articolo 2733 c.c., comma 2), escludendo di conseguenza la possibilità per il creditore di contestarne la vincolatività per mancanza di veridicità, ma ammettendone la "revoca" esclusivamente per errore di fatto o violenza, ai sensi dell'articolo 2732 cod. civ.. "La quietanza, rilasciata dal creditore al debitore all'atto del pagamento, ha natura di confessione stragiudiziale di un fatto estintivo dell'obbligazione, secondo la previsione dell'articolo 2735 cod. civ." (sez. 3, 10 marzo 2000, n. 2813): come tale, essa solleva il debitore dal relativo onere probatorio, vincolando il giudice circa la verità del fatto stesso, sempre che "sia fatta valere nella controversia in cui siano parti, anche in senso processuale, gli stessi soggetti autore e destinatario di quella dichiarazione di scienza" (sez. 1, 28 gennaio 1986, n. 544; sez. 1, 1 marzo 2005, n. 4288). In questa prospettiva, il rilascio al debitore, da parte del creditore, della quietanza non determina una semplice inversione dell'onere della prova dell'avvenuto pagamento, perché al creditore che ha attestato il fatto del ricevuto pagamento, non è poi consentito di "eccepire che il pagamento non sia mai avvenuto, a meno che non alleghi e dimostri che la quietanza fu rilasciata per errore di fatto o violenza" (sez. 2, 31 ottobre 2008, n. 26325; sez. 2, 21 febbraio 2014, n. 4196). In altri termini, detta dichiarazione può essere impugnata - analogamente a quanto avviene in base alla disciplina della "revoca" della confessione - soltanto se il creditore dimostra "non solo la non veridicità della dichiarazione, ma anche che la non rispondenza al vero di questa dipende o dall'erronea rappresentazione o percezione del fatto contestato, ovvero dalla coartazione della sua volontà, e non già invece dall'aver erroneamente confidato sull'avveramento di quanto dichiarato consapevolmente in modo non veritiero" (sez. 2, 3 giugno 1998, n. 5459).

3.1. - La giurisprudenza ha anche preso in esame i casi in cui la non veridicità della quietanza non corrisponde ad una determinazione unilaterale del creditore quietanzante, ma riflette una programmazione negoziale, vale a dire un accordo tra creditore e debitore volto a rendere ostensibile ai terzi l'attestazione dell'avvenuto pagamento, la cui non conformità alla realtà è nota alle parti e da queste condivisa. In tali ipotesi, nelle quali la dichiarazione di ricevuto pagamento,

scientemente non veridica, è frutto di un'intesa diretta a creare un'apparenza di solatio, questa Corte si è da tempo mostrata aperta all'ammissibilità della dimostrazione di un accordo simulatorio tra l'emittente di una quietanza "di favore" o "di comodo" e il destinatario della stessa, pervenendo a riconoscere che la simulazione della quietanza ("atto unilaterale recettizio contenente la confessione stragiudiziale del pagamento di una somma determinata") "presuppone, ai sensi dell'articolo 1414 c.c., comma 2, un precedente o coevo accordo, tra il dichiarante ed il destinatario, diretto a porre in essere solo apparentemente il negozio confessorio" (sez. 2, 28 agosto 1993, n. 9135). Fattasi strada l'idea di ricondurre entro l'alveo di applicazione della disciplina di cui agli articoli 1414 e ss. cod. civ. la quietanza meramente apparente, rilasciata dal creditore in assenza di pagamento ed in virtù di un accordo in tal senso con il debitore, ed escluso che in tal caso stano destinate a trovare applicazione le limitazioni alla "revoca" delle dichiarazioni confessorie contemplate dall'articolo 2732 cod. civ., l'elaborazione giurisprudenziale si è indirizzata lungo linee di soluzione non convergenti quanto ai limiti di prova dell'accordo simulatorio nel rapporto interno tra creditore quietanzante e debitore favorito (cfr., nel senso dell'ammissibilità delle prova testimoniale, sez. 2, 31 marzo 1988, n. 2716; per la soluzione della configurabilità del divieto della stessa, sez. 1, 28 luglio 1997, n. 7021). Sul tema sono già intervenute le sezioni unite (sentenza 13 maggio 2002, n. 6877), che hanno escluso la possibilità per il creditore quietanzante di ricorrere alla prova testimoniale per dimostrare la simulazione assoluta della quietanza. Le sezioni unite hanno ritenuto ostativo all'ammissione della prova per testi il disposto dell'articolo 2726 cod. civ., il quale - estendendo al pagamento il divieto, sancito dall'articolo 2722 c.c., di provare con testimoni patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale - preclude che con tale mezzo istruttorio possa dimostrarsi l'esistenza di un accordo simulatorio concluso allo specifico fine di negare l'esistenza giuridica della quietanza, nei confronti della quale esso si configura come uno di quei patti, anteriori o contestuali al documento, che, appunto, il combinato disposto dei citati articoli 2722 e 2726 vieta di provare con testimoni in contrasto con la dichiarazione scritta di pagamento. L'ordinanza interlocutoria di rimessione della questione di massima segnala che, nonostante l'intervento risolutore, la dialettica giurisprudenziale sui mezzi di prova della simulazione della quietanza ha continuato a riproporsi: all'indirizzo che, muovendo dalla lettura coordinata degli articoli 1417, 2722 e 2726 cod. civ., esclude, in continuità con le sezioni unite, l'ammissibilità della prova testimoniale della simulazione della quietanza, sul rilievo che l'accordo simulatorio concretizzerebbe un patto aggiunto o contrario al documento, la prova del quale necessita, per il creditore, di controdeklarazione scritta dal debitore (sez. 2, 22 febbraio 2006, n. 3921; sez. 2, 23 gennaio 2007, n. 1389; sez. 3, 8 giugno 2012, n. 9297), si contrappone altro orientamento, il quale,

sulla premessa della riferibilità del divieto di prova testimoniale ex articolo 2722 cod. civ. al solo documento contrattuale, formato, cioè, con l'intervento di entrambe le parti e racchiudente una convenzione, non ritiene operante il divieto dettato da tale disposizione in riferimento alla quietanza, che è una dichiarazione unilaterale (sez. 3, 20 marzo 2006, n. 6109, seguita da sez. 3, 7 marzo 2014, n. 5417).

4. - Le oscillazioni nelle soluzioni interpretative, da ultimo segnalate, sul tema di quali siano i mezzi di prova ammissibili al fine di contestare la dichiarazione assertiva contenuta nella quietanza, e dunque l'avvenuto pagamento, riguardano una figura di quietanza - con valenza e funzioni ulteriori rispetto al tipo - il cui tratto distintivo è caratterizzato dal fatto che alla dichiarazione unilaterale di scienza si affianca un'intesa finalizzata ad offrire una rappresentazione alterata del dato di realtà. La presenza di un'intesa tra creditore e debitore diretta a creare una situazione apparente - quella dell'avvenuto pagamento - diversa da quella reale, mette fuori causa i limiti posti dall'articolo 2732 cod. civ. per il "ritiro" della dichiarazione di scienza, e richiama l'ipotesi, e con essa la disciplina, della simulazione. Le limitazioni normative alla possibilità, per il creditore, di neutralizzare l'efficacia di prova legale della quietanza non operano nei casi di quietanza "di favore", non sorretta da alcuna volontà di asseverare il fatto attestato. Per ragioni di rilevanza della quaestio iuris in rapporto alla fattispecie, in questa sede è sufficiente richiamare il precedente di queste stesse sezioni unite e ripercorrere le ragioni giustificative della scelta interpretativa compiuta.

La soluzione ermeneutica offerta con la sentenza n. 6877 del 2002 è nel senso che il creditore quietanzante, per dimostrare l'oggettiva falsità ideologica della quietanza "di favore", emessa contro la realtà per accordo con il destinatario di quell'atto unilaterale, non può ricorrere alla prova testimoniale, ma può far valere la simulazione mediante la controdichiarazione scritta dal debitore. In altri termini, il creditore, autore della quietanza "di favore", rilasciata nella piena consapevolezza della sua non rispondenza al vero in attuazione di un accordo simulatorio con il debitore, è ammesso a contestare la contra se pronuntiatio asseverativa del ricevimento del pagamento contenuta nella quietanza, e a neutralizzarne la vincolatività e l'efficacia di prova legale, nei limiti di mezzo rivenienti dagli articoli 1417, 2722 e 2726 cod. civ., quindi, di regola, non mediante testimoni, ma attraverso (a produzione della controdichiarazione scritta, ferma restando l'ammissibilità della prova testimoniale, oltre che nelle ipotesi previste dall'articolo 2724 cod. civ., quando questa sia diretta a consentire un recupero di legalità per il tramite dell'emersione della illiceità dell'intesa simulatoria sottesa al rilascio della quietanza ideologicamente falsa. Questo principio si fonda sul rilievo che nella quietanza "di favore" l'oggetto della prova è costituito dall'accordo simulatorio sotteso all'emissione della quietanza: e poiché

l'articolo 2726 cod. civ. estende al pagamento, di cui la quietanza rappresenta la prova documentale, la disciplina dell'ammissibilità della prova testimoniale dettata per i contratti, la dimostrazione di quell'accordo, che si configura come un patto (anteriore o contemporaneo) aggiunto e contrario all'atto apparente, può essere data dalle parti con la produzione in giudizio del documento che lo racchiude e non con deposizioni testimoniali, stante l'espresso divieto sancito dall'articolo 2722 cod. civ., con le eccezioni di cui all'articolo 2724 cod. civ.

5. - Come anticipato nel precedente paragrafo, il caso sul quale si innesta la questione rimessa all'intervento chiarificatore delle sezioni unite non è inquadrabile nell'ambito della figura della quietanza "di comodo" o "di favore" (diversamente dalla fattispecie scrutinata da queste stesse sezioni unite con la citata sentenza n. 6877 del 2002, nella quale le parti avevano, d'accordo tra loro, stabilito di attestare l'avvenuto pagamento con il rilascio della relativa quietanza al solo fine di consentire all'acquirente di ottenere un finanziamento regionale prima ancora del pagamento effettivo del prezzo di vendita di un autobus). Qui il creditore quietanzante non allega che tra lui ed il debitore è intervenuta un'intesa simulatoria e che questa è sottesa al rilascio della dichiarazione, scientemente falsa, di ricevuto pagamento. Non c'è alcun accordo con il debitore volto a creare un'apparenza di solutio. Il creditore contesta la veridicità della attestazione contenuta nella quietanza sostenendo di non avere in realtà voluto rilasciare alcuna certificazione di pagamento, ma di avere semplicemente ommesso di depennare la dicitura "quietanzato" contenuta, dopo le parole "per il prezzo", nel modulo prestampato della dichiarazione unilaterale di vendita dell'autocarro da lui sottoscritta.

6. - Per risolvere la questione devoluta alle sezioni unite nei limiti in cui essa è rilevante, occorre ricordare che l'orientamento consolidato di questa Corte - esposto retro sub 3 - assegna alla quietanza, nel suo contenuto tipico di dichiarazione di scienza con la quale il creditore attesta al debitore di avere ricevuto il pagamento, natura assimilabile alla confessione stragiudiziale: quando è indirizzata al solvens o ad un suo rappresentante, essa ha efficacia di piena prova ed il creditore non è ammesso a fornire la prova contraria di quanto in essa certificato, salva l'ipotesi della sua invalidazione per violenza (che impedisce la volontarietà della dichiarazione) o per errore di fatto (ossia di quietanza rilasciata nella convinzione che la dichiarazione rispondesse al vero). Una parte della dottrina variamente contesta questa soluzione e la premessa, che ne è alla base, di inquadramento della quietanza nello schema della confessione stragiudiziale: per un verso sottolineando che la nozione della confessione quale occasionale e spontanea ammissione di un fatto sfavorevole al dichiarante e favorevole all'altra parte non troverebbe rispondenza nella quietanza, che è una dichiarazione obbligatoria mediante la quale il creditore deve certificare il

fatto della prestazione ricevuta in attuazione del suo diritto; per altro verso precisando che chi rilascia la quietanza non "confessa" alcunché ma esprime un fatto di conoscenza circa l'avvenuto pagamento con riferimento a quel titolo di debito; talvolta prospettando l'inclusione della quietanza nel novero delle dichiarazioni ricognitive secondo il modello dell'art. 1988 cod. civ., con la conseguenza di non precludere la dimostrazione che quanto in essa asseverato non risponde a verità, ma di dispensare il debitore dall'onere di provare il fatto estintivo la cui esistenza si presume fino a prova contraria e di addossare al creditore l'onere di provare che il fatto, così come dichiarato, non risponde al vero; talaltra, ancora, considerando la quietanza produttiva di effetti solo nel presupposto che il pagamento sia stato effettuato, sicché, una volta che il pagamento non sia stato effettuato, il creditore sarebbe legittimato ad impugnare la dichiarazione per causa di mancata presupposizione. I rilievi della dottrina colgono nel segno quando evidenziano che la quietanza, quale autonomo mezzo di prova documentale, non è tout court identificabile con la confessione stragiudiziale. Infatti, la quietanza è, in primo luogo, un atto dovuto ed il suo rilascio da parte del creditore accipiens è configurato come un diritto del solvens (il creditore deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare a quest'ultimo la quietanza, nella quale da atto di quanto ricevuto, a fronte dell'interesse del debitore, tutelato dal riconoscimento del diritto alla quietanza, di preconstituirsì una prova documentale dell'adempimento), laddove la confessione è libera e spontanea e non è inquadrarle nell'ambito di un rapporto giuridico. Inoltre, mentre la confessione può riguardare fatti di ogni genere, purché sfavorevoli alla parte che la pone in essere, caratteristica della quietanza è di avere un contenuto tipico e predeterminato dall'oggetto del rapporto fondamentale. A ciò aggiungasi che la dichiarazione di quietanza riceve dal codice una disciplina che in parte si discosta da quella prevista per la confessione: ai sensi dell'articolo 2704 c.c., comma 3, per l'accertamento della data nella quietanza il giudice, tenuto conto delle circostanze, può ammettere qualsiasi mezzo di prova, laddove per la confessione stragiudiziale esistono limiti alla possibilità di provarla ("La confessione stragiudiziale non può provarsi per testimoni, se verte su un oggetto per il quale la prova testimoniale non è ammessa dalla legge": articolo 2735 c.c., comma 2). Nondimeno, quando la giurisprudenza di questa Corte configura la quietanza come un atto unilaterale assimilabile alla confessione stragiudiziale, non intende pervenire ad una piena sovrapposizione dei due istituti o ad inquadramento unificante che trascuri i tratti distintivi e qualificanti dell'uno e dell'altro; piuttosto, intende riconoscere, correttamente, che l'applicazione analogica degli articoli 2732 e 2735 cod. civ., in tema di regime di invalidazione e di efficacia di piena prova della dichiarazione resa, si giustifica in ragione della circostanza che la quietanza, al pari della confessione, reca l'asseverazione di un fatto a se' sfavorevole e

favorevole al solvens, e che le citate norme del codice sono espressive di un principio generale che completa la scarna disciplina di quel tipico atto giuridico in senso stretto che è la quietanza. Del resto, si tratta di conclusione in linea con l'orientamento di queste sezioni unite espresso in relazione alla dichiarazione del coniuge non acquirente richiesta dall'articolo 179 c.c., u.c., per escludere l'immobile o il mobile registrato dalla comunione legale. Anche in quell'occasione si è infatti statuito (sentenza 28 ottobre 2009, n. 22755) che, quando la dichiarazione in ordine alla natura personale del bene dipende dall'acquisto dello stesso con il prezzo del trasferimento di beni personali del coniuge acquirente, l'intervento adesivo assume natura ricognitiva di presupposti di fatto già esistenti, con la conseguenza che l'azione di accertamento negativo della natura personale del bene acquistato postula la "revoca" della confessione stragiudiziale, nei limiti in cui la stessa è ammessa dall'articolo 2732 cod. civ.. Ne deriva che la disciplina della "revoca" della confessione, seppure applicata per analogia, delimita i casi di invalidazione della quietanza. Al creditore quietanzante non è sufficiente, per superare la vincolatività della dichiarazione, provare di non avere ricevuto il pagamento, perché il modello di riferimento non è quello della *relevatio ab onere probandi* e dell'inversione dell'onere della prova che caratterizza le dichiarazioni ricognitive asseverative di diritti ex articolo 1988 cod. civ.. Il creditore è ammesso ad impugnare la quietanza non veridica soltanto attraverso la dimostrazione - con ogni mezzo - che il divario esistente tra realtà e dichiarato è conseguenza di errore di fatto o di violenza. Fuori di questi casi, vale il principio di autoresponsabilità, che vincola il quietanzante alla *contra se pronuntiatio asseverativa* del fatto dell'intervenuto pagamento, seppure non corrispondente al vero.

7. - Occorre, a questo punto, tornare nuovamente alla fattispecie, perché il principio enunciato sta con la presenza di una quietanza destinata, conformemente al tipo, alla persona del debitore (o a chi lo rappresenta) e cade con la mancanza di questo presupposto. Il venditore (la società Sondrio Diesel) ha dato atto del ricevuto pagamento nella dichiarazione suppletiva di cui al Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1814, articolo 13 (Disposizioni di attuazione e transitorie del R.Decreto Legge 15 marzo 1927, n. 436, concernente la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile club d'Italia), cioè nella dichiarazione unilaterale, firmata dal venditore e debitamente autenticata, la quale - ove il contratto sia stato in precedenza stipulato verbalmente - supplisce all'atto scritto ai fini della pubblicità automobilistica.

7.1. - A tale proposito va rammentato che la dichiarazione unilaterale di vendita autenticata, che non ha contenuto negoziale, è stata preordinata dalla legge unicamente come formalità necessaria, ove il contratto sia stato stipulato verbalmente, per ottenere l'annotazione dell'intervenuto passaggio di proprietà nel pubblico registro automobilistico (Corte cost., sentenza

n. 73 del 1974). Gli autoveicoli, infatti, possono essere validamente alienati ed acquistati tra le parti, al pari degli altri beni mobili, con la semplice forma verbale, mentre l'atto scritto, richiesto soltanto ai fini delle iscrizioni e delle trascrizioni nel pubblico registro automobilistico, può essere supplito da una dichiarazione unilaterale firmata dal venditore, debitamente autenticata (sez. 3, 16 febbraio 1965, n. 241; sez. 3, 27 ottobre 1966, n. 2655; sez. 3, 12 giugno 1997, n. 5270; sez. 3, 26 luglio 2004, n. 13991). La giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 291 del 1992, cui ha fatto seguito la sentenza n. 42 de 1997) ha evidenziato che la regolamentazione attuale della pubblicità automobilistica è contrassegnata da un "intreccio inestricabile" tra aspetti privatistici e funzione pubblicistica. La normativa nasce "per la diffusione dell'autoveicolo a mezzo di vendite rateali o a credito". L'istituzione del pubblico registro automobilistico è "una conseguenza imposta da finalità privatistiche di garanzia: prima fra tutte la necessità di annotare il diritto di garanzia (il cosiddetto privilegio automobilistico) sul bene trasferito all'acquirente ancora debitore del prezzo, o parte di esso, verso il venditore o il finanziatore dell'acquisto". "Lo scopo di incentivare le vendite attraverso l'immediatezza del trasferimento e del godimento del bene postulava una garanzia assimilabile a quella ipotecaria e non a quella pignorizia, certo più idonea a tutelare il creditore, ma non anche (a causa del connaturato spossessamento del debitore) a incrementare le vendite rateali del bene". L'originaria genesi privatistica della disciplina in ordine alla pubblicità automobilistica è divenuta, con il tempo, "un imprescindibile riferimento per l'attuale regolamentazione dell'intero settore", poiché coinvolge una pluralità di aspetti (dalla sicurezza stradale, al regime della responsabilità civile da circolazione, ai controlli sulla limitazione della circolazione dei veicoli con finalità di tutela della salute, ai profili fiscali concernenti la circolazione degli autoveicoli), tutti facenti capo alla comoda possibilità di individuazione dell'intestatario dell'autoveicolo.

7.2. - Gli orientamenti della giurisprudenza, della Corte costituzionale e di questa Corte, consentono di comprendere la ratio della quietanza contenuta nella dichiarazione unilaterale di vendita dell'autoveicolo. Essa è da ricercare nella previsione del R.D. Legge 15 marzo 1927, n. 436, articolo 2 il quale prevede che a favore del venditore di autoveicoli, quando vengano adempite le prescritte formalità, spetta appunto un privilegio legale per il prezzo o per quella parte di prezzo che sia stato pattuito e che non sia stato corrisposto all'atto della vendita e per i relativi accessori, specificati nel contratto; e che lo stesso privilegio spetta, osservate le medesime formalità, a chi abbia, nell'interesse del compratore, corrisposto la totalità o parte del prezzo dell'autoveicolo. Il conservatore del pubblico registro automobilistico, pertanto, è tenuto ad iscrivere il privilegio legale a favore del venditore o del sovventore del prezzo, a meno che dalla

dichiarazione unilaterale di vendita, debitamente autenticata, non risulti che gli obblighi derivanti dal contratto verbale di vendita sono stati adempiuti (o che vi è stata rinuncia al privilegio da parte dell'alienante). Tutto questo rivela, unitamente alla finalità, la direzione soggettiva della attestazione di ricevuto pagamento contenuta nella dichiarazione unilaterale di vendita dell'autoveicolo. La quietanza, che nella sua forma tipica è atto rilasciato dal creditore al debitore, nella specie è contenuta nell'ambito di una dichiarazione suppletiva alla quale l'acquirente debitore non partecipa e che - ancorché debba poi essere materialmente consegnata a quest'ultimo ai sensi dell'articolo 1477 cod. civ., comma 3 (sez. 2, 15 settembre 2009, n. 19875) - è funzionalmente rivolta al conservatore del pubblico registro automobilistico, essendo diretta ad escludere che, in sede di annotazione del trasferimento di proprietà, venga iscritto, e quindi sorga, il privilegio legale. Ciò vale tanto più in un caso, quale quello di specie, in cui, risalendo la dichiarazione unilaterale di vendita al 1 marzo 1993, non è applicabile, *ratione temporis*, la nuova disciplina dell'articolo 94 C.d.S. nel testo novellato dalla L. 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 17, comma 18, (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), il quale individua nella parte acquirente il soggetto obbligato a richiedere le formalità pubblicitarie conseguenti al trasferimento della proprietà dell'autoveicolo, laddove il testo iniziale della citata disposizione del codice della strada si riferiva alla "parte interessata" (cfr. sez. 3, 22 ottobre 2002, n. 14906). Tale circostanza incide sull'efficacia della dichiarazione di ricevuto pagamento, trattandosi - nella fattispecie all'esame di queste sezioni unite - di *contra se pronuntiatio* fatta, non al debitore (o a chi lo rappresenta), ma ad un terzo, ossia al conservatore del pubblico registro automobilistico, al quale è diretta, per escludere, in sede di formalità rivolte a dare pubblicità al trasferimento, che si debba procedere all'iscrizione del privilegio legale (cfr. sez. 2, 8 maggio 1969, n. 1564, in un caso nel quale la dichiarazione confessoria era contenuta in un atto destinato alla pubblica amministrazione, e analoga dichiarazione era stata fatta contestualmente dalla controparte avvantaggiata; sez. lav., 8 febbraio 2011, n. 3044, in fattispecie nella quale la dichiarazione, avente ad oggetto l'esistenza e la decorrenza del rapporto di lavoro e l'importo della relativa retribuzione, era stata rilasciata dal datore di lavoro al lavoratore per l'inoltro ad un istituto di credito ai fini di un finanziamento).

A siffatta quietanza risulta quindi applicabile - per le considerazioni espresse retro, sub 6 - la disciplina dettata dall'articolo 2735 per la confessione stragiudiziale fatta ad un terzo. Essa costituisce una fonte di prova liberamente apprezzabile dal giudice: non ha, pertanto, valore privilegiato e non esclude la possibilità del ricorso ad ogni altro comune mezzo istruttorio (cfr. sez. 2, 6 agosto 1977, n. 2605; sez. 2, 9 settembre 1997, n. 8748; sez. 3, 14 dicembre 2001, n. 15849; sez. lav., 15 dicembre 2008, n. 29316). Mentre la confessione stragiudiziale fatta alla parte

o chi la rappresenta ha la stessa efficacia di quella giudiziale, quella fatta ad un terzo e' liberamente apprezzata dal giudice, con la conseguenza che non soggiace al solo mezzo della "revoca" disciplinato dall'art 2732 cod. civ. (sez. 2, 5 agosto 1983, n. 5269).

8. - Conclusivamente, a risoluzione della questione di massima di particolare importanza, deve enunciarsi il seguente principio di diritto: "La dichiarazione di quietanza indirizzata al solvens ha efficacia di piena prova del fatto del ricevuto pagamento dalla stessa attestato, con la conseguenza che, se la quietanza viene prodotta in giudizio, il creditore quietanzante non può essere ammesso a provare per testi il contrario, e cioè che il pagamento non e' in effetti avvenuto, a meno che dimostri, in applicazione analogica della disciplina dettata per la confessione dall'articolo 2732 cod. civ., che la quietanza e' stata rilasciata nella convinzione, fondata su errore di fatto, che la dichiarazione rispondeva al vero ovvero a seguito di violenza.

Tale efficacia di piena prova della quietanza "tipica" non ricorre nel caso in cui l'asseverazione di ricevuto pagamento sia contenuta nella dichiarazione unilaterale di cui al Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1814, articolo 13, firmata dal venditore e debitamente autenticata, la quale, in caso di vendita di autoveicolo avvenuta verbalmente, supplisce all'atto scritto ai fini dell'annotazione nel pubblico registro automobilistico, e ciò trattandosi di quietanza indirizzata ad un terzo, ossia al conservatore di quel registro, per escludere che, in sede di formalità rivolte a dare pubblicità al trasferimento, si debba procedere all'iscrizione del privilegio legale; con la conseguenza che essa è, al pari della confessione stragiudiziale fatta ad un terzo, liberamente apprezzata dal giudice e non soggiace al solo mezzo della "revoca" di cui al citato articolo 2732 cod. civ."

9. - Il primo motivo di ricorso è, pertanto, infondato, avendo la corte d'appello correttamente ammesso la prova testimoniale in un caso nel quale la quietanza e' priva di efficacia pienprobante.

10. - Il secondo mezzo denuncia violazione ed errata applicazione degli articoli 244 e 345 cod. proc. civ., per avere il giudice di appello ammesso la testimonianza su circostanze già dedotte in primo grado, ma distinte in capitoli solo nell'atto di gravame, in contrasto con il principio di unicità della prova. Analoga censura è prospettata, sotto il profilo del vizio di omessa motivazione, con il terzo motivo.

10.1. - Occorre preliminarmente rilevare che, con ordinanza collegiale in data 26 febbraio 1997, il tribunale di Sondrio, accogliendo il reclamo dell'Impresa Costruzioni Strade e Scavi e dei Ma. avverso l'ordinanza del giudice istruttore di ammissione della prova testimoniale richiesta dalla opposta Sondrio Diesel, aveva negato ingresso alla prova testimoniale - "peraltro inammissibile in quanto in contrasto con il disposto di cui all'articolo 244 c.p.c., comma 1, (mancata indicazione dei fatti formulati in articoli separati)" - "in quanto, in contrasto con gli

articoli 2726 e 2722 cod. civ., avente ad oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di documento (dichiarazione verbale di vendita di autoveicolo ...) per i quali si alleggi che la stipulazione e' stata anteriore o contemporanea". Tanto premesso, l'uno e l'altro motivo sono infondati. Trova applicazione il principio - costante nella giurisprudenza di questa Corte (sez. 2, 13 maggio 1993, n. 5458; sez. 1, 7 febbraio 2001, n. 1719) - secondo cui il requisito della novità al quale e' condizionata, a norma dell'articolo 345 c.p.c., comma 2, (nel testo, *ratione temporis* applicabile, anteriore alla L. 26 novembre 1990, n. 353), l'ammissione dei mezzi di prova in appello, non osta a che la prova testimoniale, dichiarata inammissibile per genericità nel giudizio di primo grado, possa essere riproposta in secondo grado mediante la deduzione di capitoli dettagliatamente articolati, dal momento che il potere conferito al giudice di consentire in primo grado l'integrazione della prova testimoniale dedotta in modo incompleto comporta, a fortiori, la possibilità per la stessa parte, non incorsa in alcuna decadenza, di farlo spontaneamente in appello.

Né è configurabile il lamentato contrasto con il principio di unicità della prova. L'infrazionabilità o contestualità della prova, essendo finalizzata a garantire l'immediatezza e la genuinità della stessa, interviene solo quando una prova testimoniale sia già stata espletata in primo grado, sì da escludere che possa ammettersene, in appello, un'ulteriore frazione sulle stesse circostanze o su circostanze integrative (sez. 2, 31 agosto 2005, n. 17567; sez. 3, 20 settembre 2006, n. 20327); laddove nella specie in primo grado nessuna prova testimoniale è stata espletata, avendo il tribunale, in sede di reclamo, dichiarato inammissibile la prova cui il giudice istruttore aveva dato ingresso. 11. - Il quarto motivo denuncia violazione ed errata applicazione dell'articolo 345 c.p.c., comma 2 e articolo 92 cod. proc. civ., nonché vizio di motivazione, per avere il giudice di appello condannato gli odierni ricorrenti al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di merito, nonostante la prova orale avesse potuto essere dedotta sin dal primo grado. 11.1. - La censura e' priva di fondamento, perché il giudizio sull'opportunità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite, a norma del combinato disposto dell'articolo 92 c.p.c. e articolo 345 c.p.c., comma 2, (nel testo *previgente*), rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed esula dal sindacato di legittimità, ove non sia violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (sez. 3, 2 agosto 2002, n. 11537; sez. 1, 1 febbraio 2007, n. 2212). 12. - Con il quinto motivo si lamenta "insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio (sussistenza di prassi commerciale in materia di vendita di veicoli)". Il sesto motivo censura "illogica ed insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio (rapporto tra

Sondrio Diesel, Impresa Ma. e Cogeval s.p.a. e rilevanza ex articolo 2710 cod. civ. dell'estratto notarile prodotto in appello dall'Impresa Ma.)".

Con il settimo mezzo ci si duole della "illogica ed insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio (credibilità della testimonianza della signora Ca.)".

12.1. - Tutti e tre i motivi - afferenti a pretesi vizi della motivazione della sentenza impugnata - sono inammissibili. Nella specie risulta applicabile il disposto dell'ora abrogato articolo 366-bis cod. proc. civ., ma i motivi sono del tutto carenti di un momento di sintesi, omologo al quesito di diritto, che valga a circoscrivere puntualmente i limiti delle censure proposte a norma dell'articolo 360 c.p.c., n. 5, (sez. un., 18 ottobre 2012, n. 17838).

13. - Il ricorso e' rigettato. La complessità della questione veicolata con il primo motivo giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate tra le parti e spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 luglio 2014. Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2014

Cass. civ., sez. II, 21 febbraio 2014, n. 4196

Il creditore che, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria, ai sensi degli art. 2733 e 2735 c.c., sicché non può impugnare l'atto se non provando, a norma dell'art. 2732 c.c., che esso è stato determinato da errore di fatto o violenza, essendo insufficiente provare la non veridicità della dichiarazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione inviato per la notificazione ex articolo 149 c.p.c., il 7 luglio 1998 l'Avv.to MA.Do. evocava, dinanzi al Tribunale di Salerno, TO.Ad. nella qualità di unica erede del notaio To.Gi., esponendo che nell'anno 1983 quest'ultimo gli aveva conferito incarico, anche per conto della figlia, per intraprendere causa contro il Comune di Sarno per l'esproprio di un fondo di sua proprietà, aggiungendo di avere pattuito verbalmente con il notaio To. , quanto all'entità del compenso, che gli sarebbero stati riconosciuti onorari secondo i massimi tariffari vigenti alla data della definizione della causa ovvero dell'effettivo pagamento, oltre alla

corresponsione di un congruo "palmario" in considerazione dei risultati ottenuti; precisava che le ragioni del notaio erano state ampiamente riconosciute dai giudici di merito, condannato il Comune di Sarno al pagamento di elevato risarcimento del danno, intimato precetto per L. 665.000.000, ma che a seguito del decesso dell'originario cliente, i rapporti proseguivano con la sua erede e con il coniuge della stessa, Avv.to GI.Pa., i quali pur confermando l'impegno, versavano solo ulteriori acconti sul dovuto ed anzi il GI., nel versare altro acconto, lo convinceva a rilasciare alla moglie, per motivi fiscali, la fattura n. XXXXXXXX "a saldo" e non "in acconto".

Tanto premesso, chiedeva la condanna della convenuta al pagamento delle sue spettanze professionali, determinate in L. 123.116.908, oltre accessori, da cui andavano detratti gli acconti versati, oltre a dichiararsi priva di efficacia ai fini del giudizio la fattura n. XXXXXXXX rilasciata con la causale "a saldo" anziché "in conto". Nel medesimo giudizio veniva convenuto anche l'Avv.to GI. .Pa. per sentirlo condannare al pagamento della somma sopra illustrata, in solido con la predetta convenuta, per il comportamento tenuto nei confronti dell'attore, accessori dovuti quanto meno dall'11.9.1995, nonché alla restituzione della copia della scrittura privata redatta in pari data, consegnata al medesimo convenuto per sottoporla all'esame dell'Avv.to Vi.

Instaurato il contraddittorio, nella resistenza dei convenuti, i quali - con separate comparse - eccepivano preliminarmente l'incompetenza per territorio (competente il Tribunale di Napoli), nel merito, deducevano di non conoscere il tenore dell'accordo intercorso con il dante causa della TO., versati comunque dalla stessa L. 40.000.000, oltre ad assegno di L. 6.068.000 somma di cui alla fattura n. XXXXXXXX, emessa effettivamente a saldo transattivo, spiegata riconvenzionale dalla TO. per ottenere declaratoria di invalidità di eventuale accordo di palmario che fosse risultato provato, nonché la condanna alla restituzione di quanto versato per L. 70.806.000, con determinazione giudiziale del compenso, il Tribunale adito, espletata istruttoria, rigettava la domanda attorea. In virtù di rituale appello interposto dall'Avv.to MA., con il quale lamentava che la decisione del giudice di prime cure avesse attribuito alla fattura n. XXXXXXXX valenza probatoria di saldo del compenso, non riconosciuto il compenso per il pattuito palmario, la Corte di Appello di Salerno, nella resistenza degli appellati, rigettava l'appello. A sostegno dell'adottata sentenza la corte territoriale evidenziava che il thema decidendum concerneva il c.d. palmario e la valenza probatoria della fattura n. (omesso) emessa per L. 6.068.000 laddove si leggeva, con scrittura autografa, "a saldo transattivo di tutte le attività professionali espletate fino ad oggi nella vertenza promossa da To.Ad. e To.Gi. c/ il Comune di Sarno". Proseguiva la Corte di merito che le difese dell'appellante erano nel senso che si sarebbe trattato di dichiarazione affetta da simulazione assoluta, pattuito con il notaio To. anche un

"palmario" e per comprovare le sue difese aveva articolato mezzi istruttori, in appello, anche giuramento decisorio deferito alla convenuta To. Al riguardo il giudice del gravame rilevava che per la pattuizione di un supplemento di compenso, in aggiunta a quello previsto dalle tariffe, in caso di esito favorevole della lite, occorreva la forma scritta, con la conseguenza che doveva essere ritenuta inammissibile l'attività istruttoria articolata dal MA. , compreso il giuramento decisorio, generica al riguardo la missiva del 9.11.1992 che non faceva il minimo accenno all'onorario di risultato. Aggiungeva che andava condivisa la tesi degli appellati secondo cui l'ulteriore somma versata di L. 40.000.000 faceva seguito alla proposta di accordo elaborata dal MA. e dell'Avv.to Vi. nell'agosto del 1995, in forza del quale il primo avrebbe richiesto a saldo altre L. 45.000.000. Né era ammissibile la prova testimoniale della simulazione assoluta della quietanza, ragione per la quale il MA. aveva deferito giuramento decisorio alla TO., ma i relativi capitoli non scalfivano minimamente la dichiarazione, non disconosciuta, contenuta nella fattura n. XXXXX, non integrando gli estremi del giuramento de ventate e/o de scientia.

Del pari era inammissibile la prova testimoniale della simulazione della quietanza, ostandovi il disposto degli articoli 2722 e 2726 c.c., superfluo l'interrogatorio formale dei convenuti che non avevano sollevato sostanziali contestazioni dei fatti. Avverso l'indicata sentenza della Corte di Appello di Salerno ha proposto ricorso per cassazione il MA. , articolato formalmente su un unico complessivo motivo, illustrato anche da memoria ex art. 378 c.p.c., al quale hanno resistito la TO. ed il GI. con separati controricorsi differenziati di violazioni di legge diverse, si concluda con la formulazione di tanti quesiti per quanto sono i profili fra loro autonomi e differenziati in realtà avanzati (Sez. Unite 9 marzo 2009 n. 5624) - ma anche perché la funzione del quesito, di sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, non può dirsi elusa, quando esso sia formulato per più punti e questi consistano in più proposizioni, intimamente connesse, che, per la loro funzione unitaria, sotto il profilo logico e giuridico, risultino complessivamente idonee, pur sovrapponendosi parzialmente, a far comprendere senza equivoci la violazione denunciata ed a richiedere alla Corte di affermare un principio di diritto contrario a quello posto a base della decisione impugnata (Cass. 6 novembre 2008 n. 26737). L'eccezione di inammissibilità nei termini sopra precisati va, dunque, rigettata, salvo quanto si andrà a precisare di seguito con riferimento ai singoli quesiti. Con un primo profilo il ricorrente denuncia violazione dell'articolo 112 in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 4, con conseguente nullità della sentenza sul punto, anche in virtù del combinato disposto di cui all'articolo 132 c.p.c., n. 4, e articolo 161, per non avere l'originario attore chiesto alcun palmario, diversamente rispetto a quanto addotto in sentenza, ma agito per ottenere la condanna della convenuta al pagamento degli onorari massimi tenuto conto del valore della causa

e della professionalità profusa, così come pattuito dal dante causa della TO. nel 1983. Prosegue il ricorrente affermando che il thema decidendum del giudizio di secondo grado e' delimitato dai motivi di impugnazione e poiché non era stato gravato da appello l'esistenza di un accordo intervenuto fra il notaio To. e l'Avv.to MA. per il pagamento delle spettanze di quest'ultimo, avendo invece il giudice del gravame pronunciato sul medesimo punto ha violato il disposto degli articoli 112 e 324 c.p.c. in relazione all'articolo 360, n. 4, ma anche ai nn. 3 e 5.

A conclusione dell'illustrato motivo vengono posti i seguenti quesiti di diritto: "Dica l'Ecc.ma Corte di Cassazione se e' affetta da nullità per vizio di ultrapetizione o extrapetizione la sentenza che pronuncia sull'esistenza ed ammissibilità di un c.d. palmario quanto invece l'azione aveva ad oggetto la richiesta di riconoscimento degli onorari massimi in relazione al valore della causa trattata". "Dica l'Ecc.ma Corte di Cassazione se viola il disposto dell'articolo 112 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 4, ed il disposto dell'articolo 324 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 4, oltre che nn. 3 e 5, la sentenza che estende il proprio esame a parti della decisione di primo grado che non sono state specificamente censurate con l'atto di appello e che sono pertanto state coperte dal giudicato". Il motivo e' da ritenere inammissibile. La corte di appello ha escluso la fondatezza della pretesa creditoria dell'Avv.to MA. rilevando che dalla documentazione prodotta da TO.Ad., in particolare dalla copia della fattura n. (omesso), recante in calce la firma autografa del professionista, con annotazione, altrettanto autografa, del seguente tenore "a saldo transattivo di tutte le attività professionali espletate ad oggi nella vertenza promossa da To. Ad. e To. .Gi. c/ il Comune di Sarno", emergeva il saldo di quanto dovuto dal momento che la TO. nell'occasione aveva incontestabilmente versato al MA. l'ulteriore somma di L. 40.000.000, dando seguito alla proposta di accordo elaborata dal Ma. e dal Vi. nell'agosto del 1995, ampiamente satisfattiva dell'attività espletata.

Ha soggiunto il giudice a quo che era illegittima la richiesta di L. 123.116.908 ed inammissibile l'attività istruttoria sollecitata dal ricorrente, sia quella testimoniale, che sarebbe consistita nella prova della simulazione assoluta della quietanza, sia per quanto concerneva il deferito giuramento, i cui capitoli non scalfivano minimamente la scrittura privata non disconosciuta, così qualificata sotto il profilo probatorio la fattura n. (omesso) . La motivazione attraverso la quale la corte del merito è pervenuta a una conclusione negativa circa la sussistenza dell'obbligazione di cui si assume l'inadempimento è congrua e priva di errori logici e/o giuridici, specie laddove ha qualificato la fattura n. (omesso) quale scrittura privata non disconosciuta, giacché forniva elementi probatori dell'avvenuto adempimento dell'obbligazione pretesa, con riconducibilità delle somme esborsate dalla debitrice - di cui alla testimonianza del notaio Scognamiglio - al rapporto in questione.

Tale affermazione del giudice a quo non risulta criticata da alcun argomento esposto nel motivo, che incentra la doglianza sostanzialmente sull'esistenza ed ammissibilità di un c.d. palmario, circostanza peraltro ritenuta irrilevante dalla Corte distrettuale, e tanto basta a ritenere la censura inammissibile. Con il secondo profilo di censura dell'unico motivo di ricorso, il MA. denuncia l'omesso esame di ben cinque specifici motivi di appello, sia sotto il profilo del vizio di motivazione sia (e soprattutto) in relazione alla violazione dell'articolo 112 c.p.c., con riferimento all'articolo 360 c.p.c., n. 4, essendosi la corte distrettuale limitata a condividere le motivazioni del giudice unico, senza alcun riferimento e/o confutazione ai motivi di gravame, argomentando in poche righe il rigetto del giuramento decisorio ed ha ritenuto inammissibile la prova testimoniale della simulazione, adducendo che vi ostava il disposto degli articoli 2722 e 2726 c.c., e la pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite (n. 6877 del 2002). Ad avviso del ricorrente la pronuncia non soddisfa assolutamente l'obbligo di motivazione imposto dall'articolo 132 c.p.c., n. 4, dall'articolo 118 disp. att. c.p.c., e prima ancora dall'articolo 111 Cost..

A conclusione del mezzo viene formulato il seguente quesito di diritto: "Dica l'Ecc.ma Corte di Cassazione se la sentenza del giudice di gravame che abbia rigettato i motivi di appello limitandosi a condividere semplicemente le motivazioni del giudice di primo grado ed evitando così di confutare esplicitamente le tesi dell'appellante non accolte, violi non solo l'obbligo della motivazione imposto dall'articolo 132 c.p.c., n. 4, articolo 118 disp. att. c.p.c., e, prima ancora, dall'articolo 111 Cost.; ma soprattutto il disposto dell'articolo 112 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., nn. 4 e 5". Il quesito relativo alla seconda parte dell'unico motivo concernente violazioni di norme di diritto, pecca di genericità e si risolve in enunciazioni di carattere generale ed astratto, non contenendo alcun riferimento al caso concreto. In tal modo, la Corte di legittimità si trova nell'impossibilità di enunciare uno o più principi di diritto che diano soluzione allo stesso caso concreto (Cass. ord. 24 luglio 2008 n. 20409; Cass. SS.UU. ord. 5 febbraio 2008 n. 2658; Cass. SS.UU. 5 gennaio 2007 n. 36, e successive conformi). Né il quesito, correttamente posto, può essere desunto dal contenuto e dall'illustrazione del motivo che lo precede, e neppure può essere integrato il primo con il secondo. Diversamente, si avrebbe la sostanziale abrogazione della norma dell'articolo 366 bis c.p.c., applicabile *ratione temporis* nella specie (Sez. Un. 11.3.2008, n. 6420 e successive conformi). La relativa censura è, quindi, inammissibile.

Del pari è inammissibile il motivo laddove fa valere vizi motivazionali. Nel caso previsto dall'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5) l'illustrazione del mezzo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si

assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. Sotto questo profilo, è stato più volte affermato che nella norma dell'articolo 366 bis c.p.c., nonostante la mancanza di riferimento alla conclusività (presente, invece, per il quesito di diritto), il requisito concernente il motivo di cui al precedente articolo 360 c.p.c., n. 5, deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata (momento di sintesi); sicché, non è possibile ritenerlo rispettato quando soltanto la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all'esito di un'attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all'osservanza del requisito del citato art. 366 bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è, conseguentemente, inidonea a sorreggere la decisione (Cass. 18 luglio 2007 n. 16002; Cass. 22 febbraio 2008 n. 4646; Cass. 25 febbraio 2008 n. 4719).

Orbene la doglianza indica il fatto controverso rispetto al quale si assume il vizio di motivazione, ma non specifica quali siano le ragioni per cui la motivazione sarebbe inidonea a sorreggere la decisione. Anche detta censura, pertanto, non può trovare ingresso. La terza censura, in cui è articolato l'unico motivo, ascrive alla sentenza impugnata violazione di norme, nonché omessa motivazione che integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, con conseguente error in procedendo per violazione dell'articolo 112 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 4, quanto alla linea subordinata assunta dall'appellante con riferimento alla quietanza a saldo di cui alla fattura n. (omesso), laddove aveva chiesto dichiararsi la nullità della fattura sul punto e la condanna della convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari minimi inderogabili, per essere le fatture emesse relative a soli acconti ricevuti per la fase innanzi al tribunale, ma non anche per la successiva fase del giudizio di appello e a quella esecutiva ed amministrativa.

In altri termini, i giudici del merito avrebbero fatto mal governo del principio affermato dalle SS.UU. (sentenza n. 6877 del 2002), applicandolo solo in danno del ricorrente, negando la prova testimoniale e per interrogatorio formale tesa a dimostrare la simulazione della fattura, e nello stesso tempo valutato (con esito favorevole) le prove articolate ed assunte a sostegno della tesi difensiva della TO., secondo la quale, dedotta sempre la simulazione della fattura n. XXXXX, la convenuta avrebbe nell'occasione corrisposto non già L. 5.000.000, oltre ad oneri fiscali, ma quella superiore di L. 45.000.000.

Prosegue il motivo illustrando le voci del compenso che spetterebbero al professionista per avere curato la causa avanti alla corte di appello e nelle fasi successive. Aggiunge il ricorrente che la corte distrettuale aveva omesso qualsiasi esame e confutazione degli articolati motivi di

gravame in relazione all'articolo 1417 c.c., e riporta all'uopo il tenore dei motivi di gravame con i quali si insiste sostanzialmente sull'ammissibilità delle prove articolate per illiceità del contratto dissimulato in violazione delle leggi fiscali, nonché per essere circostanza - la simulazione - riconosciuta da entrambe le parti.

A corollario del mezzo vengono formulati plurimi quesiti di diritto:

"Dica l'Ecc.ma Suprema Corte se, nell'ipotesi in cui il giudice di merito intenda applicare il disposto degli articoli 2722 e 2726 c.c., ed il pertinente principio di diritto sancito con la sentenza della Cassazione a SS. UU. n. 6877/02, in base al quale è inammissibile la prova testimoniale volta a provare la simulazione di una quietanza di pagamento, lo deve fare nei confronti di tutte le parti in causa e non solo nei confronti di alcuna di esse, violando altrimenti i principi fondamentali del contraddittorio e della parità della difesa, evincibili anche dagli articoli 101 e 115 c.p.c., e da altre disposizioni di legge in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3".

"Dica l'Ecc.ma Suprema Corte se l'ammissione e la conseguente assunzione di un mezzo di prova inammissibile rileva sul piano della formazione del convincimento del giudice e determina l'impossibilità per il giudice del gravame di tenerne conto ai fini del giudizio".

"Dica l'Ecc.ma Suprema Corte se la mancata pronuncia da parte del giudice del gravame su una censura mossa al giudice di primo grado e, comunque, su una domanda subordinata configuri il vizio di omessa pronuncia ed il conseguente error in procedendo per violazione dell'articolo 112 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 4".

"Dica l'Ecc.ma Suprema Corte se la Corte di appello di Salerno, per avere omesso ogni esame e pronuncia sulla subordinata domanda dell'appellante nei termini su trascritti, abbia violato le dette disposizioni, nonché, conseguentemente, il disposto della L. 13 giugno 1942, n. 794, articolo 24, attesa la su dimostrata fondatezza della stessa".

"Dica l'Ecc.ma Suprema Corte se la Corte di Appello - in virtù del disposto dell'articolo 1417 c.c. - doveva ritenere che il principio di cui alla sentenza n. 6877/02 delle SS. UU. della Cassazione era applicabile soltanto in tema di negozio dissimulato lecito e non anche in questa fattispecie, atteso che sia l'attore che i convenuti, pur secondo opposti punti di vista, avevano chiesto prova testi finalizzata a dimostrare l'illiceità di un accordo dissimulato, insito nella fattura n. XXXXX in violazione delle leggi fiscali, come riconosciuto anche dal Tribunale".

"Dica l'Ecc.ma Suprema Corte se la Corte di appello nel non avere ammesso la prova testimoniale così come richiesta dalla parte attrice ed articolata alle lettere m-n-o-p-q-s-t-u-v-z, integralmente trascritta al capo n. 39 del FATTO, abbia violato: 1) il disposto dell'articolo 1417 c.c., sia in relazione all'articolo 360 c.p.c., nn. 3 che al n. 5, nonché il disposto del secondo comma dell'articolo 2697 c.c., per effetto di quanto pure innanzi censurato ed evidenziato a tale proposito

(capo 1 lettera c) e d); 2) il disposto dell'articolo 115 c.p.c., in relazione ai nn. 3 e 5, e per quanto di ragione, articolo 360 c.p.c., n. 4, nonché le elementari regole del contraddittorio e del diritto di difesa, che deve essere paritario per tutte le parti in causa".

"Dica l'Ecc.ma Suprema Corte se per la regola generale dell'articolo 115 c.p.c., il Giudice deve porre a fondamento della sua decisione le prove proposte dalle parti, essendo il detto articolo diretto ad assicurare il rispetto dei principi fondamentali della difesa e del contraddittorio, per cui non gli è consentito di non prendere in considerazione le richieste istruttorie e deduzioni concernenti circostanze, che ove accertate, avessero potuto indurlo ad una diversa decisione, risolvendosi, in tal caso, il suo comportamento, nel vizio di omesso esame di un punto decisivo della controversia".

La doglianza - valutata nella sua complessità - è inammissibile. Con congrua motivazione, esente da vizi logici e da mende giuridiche, la Corte di appello ha rilevato: che la quietanza "a saldo transattivo" costituiva prova della corresponsione del compenso per tutte le attività espletate nella vertenza contro il Comune di Sarno; che la tesi della simulazione assoluta della stessa non trovava alcun riscontro nella scrittura redatta in data 11.9.1995 e predisposta dal MA. , per non essere mai stata accettata dalla TO. ; che in detta ottica andava esaminato l'accordo (questo sì valido) raggiunto tra il notaio To. e l'avv.to Ma. nel 1983, nonché l'intenzione dei convenuti di darvi esecuzione mediante il versamento di altri acconti documentati dalle fatture in atti, fino ad ottenere il rilascio della fattura "a saldo transattivo"; concludeva per l'inammissibilità della prova testimoniale circa la simulazione assoluta della quietanza e l'irrilevanza del deferito giuramento non integrando i relativi capitoli gli estremi del giuramento de veritate e/o de scientia.

Tanto precisato, rileva il Collegio che nell'ambito della vicenda sopra descritta la circostanza che la prova del saldo transattivo risultasse anche dal fatto che alla data dell'11.9.1995 la TO. aveva versato oltre alla somma indicata nella fattura, l'ulteriore cifra di L. 40.000.000, come affermato dalla Corte distrettuale, costituisce solo un elemento ulteriore di convincimento per dimostrare la natura liberatoria della fattura. D'altro canto il creditore che abbia rilasciato la quietanza scientemente falsa per attuare l'unilaterale intento di liberare il debitore non potrebbe accedere alla prova di non veridicità oltre i limiti fissati dall'articolo 2732 c.c., e nei casi in cui la non veridicità della quietanza non corrisponde ad una determinazione unilaterale del creditore quietanzante, ma riflette una programmazione contrattuale, la domanda di invalidazione soggiacerebbe al regime probatorio dell'azione di simulazione, per cui si applicherà per analogia il disposto dell'articolo 1417 c.c. (in virtù del rinvio dell'articolo 1414 c.c., u.c.), cosicché la prova per testimoni è ammissibile senza limiti, se la domanda è proposta da creditori

o da terzi, ovvero qualora sia proposta dalle parti, ma con lo scopo di far valere l'illiceità del contratto avente ad oggetto il rilascio della dichiarazione non rispondente al vero.

Osserva il Collegio che tipicamente intesa, la quietanza è il documento cui si riferisce l'articolo 1199 c.c.: sotto la rubrica "diritto del debitore alla quietanza", esso obbliga "il creditore che riceve il pagamento" a "rilasciare quietanza", su richiesta e a spese del debitore. In disparte la quietanza "con imputazione", tipizzata dall'articolo 1195 c.c., per cui si distinguono figure di quietanza variamente atipiche, non soltanto per addizione contenutistica, ma anche per alterazione funzionale: quietanza "liberatoria" o "a saldo", ove, alla dichiarazione di ricevuto pagamento, il creditore aggiunge una dichiarazione di liberazione del debitore, una dichiarazione di avvenuto saldo, "a stralcio", "nulla più a pretendere", e simili; quietanza "anticipata", ove la dichiarazione di ricevuto pagamento e' sottoposta all'implicita condizione che il pagamento stesso avvenga in un determinato futuro, nella presupposizione dell'evento, comune alle parti del rapporto obbligatorio; quietanza "di favore" o "di comodo", ove la dichiarazione di ricevuto pagamento, scientemente non veridica, è frutto di un accordo volto a creare un'apparenza di solutio (ad esempio, per consentire al debitore di vantare solvibilità presso terzi od esercitare il regresso verso un coobbligato). La pluralità di significati che può assumere il termine "quietanza" e la riferibilità del concetto a fattispecie di diversa natura giuridica costituiscono oggetto di dibattito quanto al regime di impugnazione e di prova. La Corte di legittimità ha aperto un ventaglio di soluzioni per una casistica eterogenea, che annovera, oltre alla quietanza tipica, fattispecie nelle quali la purezza della dichiarazione di scienza viene sacrificata in nome di finalità ulteriori. Per la quietanza tipica, tuttavia, la definizione confessoria è indiscussa, per cui il creditore che, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria, ai sensi degli articoli 2733 e 2735 c.c., e non può impugnare l'atto se non provando, a norma dell'articolo 2732 c.c., che esso e' stato determinato da errore di fatto o da violenza; non gli è sufficiente, quindi, provare l'elemento oggettivo della non veridicità della dichiarazione di ricevuto pagamento, ma occorre che egli provi, altresì, l'elemento soggettivo dello stato di errore o di coartazione che lo determinò al rilascio (Cass. 7 dicembre 2005 n. 26970).

Nella quietanza "a saldo", la dichiarazione liberatoria, se intesa come ricognizione negativa di debito, implica *relevatio ab onere probandi*, ai sensi dell'articolo 1988 c.c., ovvero, se intesa come rinuncia o transazione, attiva la corrispondente disciplina negoziale. Circa la simulazione della quietanza, resta da chiarire che nel rapporto interno tra creditore quietanzante e debitore favorito, l'ammissione della prova documentale e l'esclusione della prova

testimoniale - l'applicazione, quindi, degli articoli 1417, 2722 e 2726 c.c., anziché dell'articolo 2732 c.c., di cui alla pronuncia delle Sezioni Unite (sent. 13 maggio 2002, n. 6877) - risponde alla logica del c.d. conflitto di prove, non essendovi motivo di estendere alla collisione tra scrittura e scrittura la regola che previene la collisione tra scrittura e testimonianza.

Infine, quanto alla dedotta frode fiscale, si osserva che, secondo costante giurisprudenza (Cass. 5 novembre 1999 n. 12327; Cass. 20 agosto 1987 n. 6970; Cass. 27 ottobre 1984 n. 5515; Cass. 24 ottobre 1981 n. 5571), non è causa di nullità, ma trova sanzione nelle norme fiscali. Quanto sopra esposto circa la natura satisfattiva della fattura rende superfluo l'esame della questione dedotta con riferimento alla violazione della L. n. 794 del 1942, articolo 24. Per completezza, vale la pena di sottolinearlo, con le critiche in esame il ricorrente mira sostanzialmente ad ottenere da questa Corte un diverso accertamento di fatto circa l'evoluzione del rapporto professionale fra le parti, accertamento questo, che attenendo al merito, non è consentito in sede di legittimità. La quarta censura - con la quale il ricorrente denuncia la violazione dell'articolo 1967 c.c., anche per vizio di motivazione, per non essere stata ritenuta transazione provata per iscritto - culmina nel seguente quesito di diritto: "Dica l'Ecc.ma Suprema Corte se, a norma del disposto dell'articolo 1967 c.c., la transazione può essere provata per iscritto e se la Corte di appello di Salerno, nella richiamata violazione fattispecie abbia violato il disposto dell'articolo 1967 c.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3". Il motivo rimane assorbito dal rigetto dei precedenti, stante l'acclarata infondatezza delle censure mosse avverso la ritenuta natura transattiva del documento redatto l'11-9-1995. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute dai resistenti nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in Euro 4.500,00, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, per ciascuno dei controricorrenti. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 7 novembre 2013. Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2014

Cass. civ., sez. un., 13 maggio 2002, n. 6877

Non è ammissibile la prova testimoniale diretta a dimostrare la simulazione assoluta della quietanza, che dell'avvenuto pagamento costituisce documentazione scritta, ostandovi l'art. 2726 c.c., il quale, estendendo al pagamento il divieto, sancito dall'art. 2722 dello stesso codice, di provare con testimoni patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale, esclude che con tale mezzo istruttorio possa dimostrarsi l'esistenza di un accordo simulatorio concluso allo specifico fine di negare l'esistenza giuridica della quietanza, nei confronti della quale esso si configura come uno di quei patti, anteriori o contestuali al documento, che, appunto, il combinato disposto dei cit. art. 2722 e 2726 vieta di provare con testimoni in contrasto con la documentazione scritta di pagamento.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, notificato l'undici maggio 1984, la società per azioni Carrozzeria Barbi convenne, davanti al Tribunale di Ferrara, la società in accomandita semplice Autoservizi Sarasini Sergio, per la condanna al pagamento della somma di 45.866.000 lire, costituente il prezzo residuo della vendita di un autobus.

La convenuta, costituitasi in giudizio, eccepì di avere già eseguito il pagamento della somma di denaro pretesa, e come prova di esso, produsse la quietanza apposta alla fattura di vendita. Con domanda riconvenzionale chiese la condanna dell'attrice alla restituzione della somma di 5.700.000 lire. versatale per interessi non dovuti e al risarcimento del danno per la consegna del veicolo, eseguita con ritardo nel mese di giugno dell'anno 1982 e non in quello di maggio dell'anno precedente, come si era stabilito nel contratto di compravendita.

Il Tribunale, espletata una prova per testimoni, dedotta dall'attrice per dimostrare che la somma di denaro indicata nella quietanza non era stata versata, in parziale accoglimento della domanda principale, condannò la convenuta a corrisponderle la minore somma di 33.700.000 lire (avendo respinto la pretesa di pagamento degli interessi per le dilazioni concesse), e rigettò la riconvenzionale.

La società Autoservizi Serasini propose appello, affermando che il Tribunale era incorso in errore per i seguenti motivi: 1) aveva ritenuta ammissibile la prova per testimoni in un accordo contrario al contenuto della quietanza, in violazione del divieto di revoca della confessione (nel cui schema s'inquadra la quietanza), divieto da cui deriva l'impossibilità di dimostrarne la falsità se non sia stata determinata da dolo o errore; 2) aveva ritenuto non provato il pagamento della somma di 5.700.000 lire, pur essendosi prodotte in giudizio per tale importo le cambiali sulle quali era anche riportata la dicitura "a saldo fattura n. 342 del 25.6.1981 "; 3) aveva respinto la domanda

riconvenzionale di restituzione degli interessi sulla parte di prezzo versata (35.000.000), sebbene essa fosse basata sul ritardo colpevole nella consegna dell'autobus vendute, ritardo a causa del quale aveva rigettato la domanda dell'attrice di pagamento degli interessi di rinnovo dei titoli cambiari con scadenza 30 ottobre 1981.

L'appellata resistette al gravame e, con impugnazione incidentale, rinnovò la richiesta di condanna della controparte al pagamento degli interessi pretesi.

Con sentenza del 20 maggio 1998 la Corte d'appello di Bologna, in parziale accoglimento delle impugnazioni, ha riformato la decisione di primo grado, condannando la convenuta a pagare alla società attrice la somma di 12.166.000 lire con gli interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.

La Corte ha dichiarato inammissibile la prova per testimoni, diretta a dimostrare che il pagamento risultante dalla quietanza rilasciata all'appellante non era stato eseguito e ha accolto, conseguentemente, l'eccezione di adempimento, avendo aderito, in presenza del contrasto esistente sul punto tra le sentenze della Corte di cassazione, all'orientamento, secondo cui la prova orale non può essere in tal caso consentita, essendo diretta a dimostrare l'esistenza di un accordo simulatorio che, per la sua natura convenzionale, forma oggetto del divieto sancito dall'art. 1417 del codice civile, applicabile anche agli atti unilaterali, a norma dell'art. 1324 dello stesso codice, e che il valore privilegiato della quietanza, al rilascio della quale il debitore ha diritto, ai sensi dello art. 1199 del codice civile, "sarebbe vanificato dall'indiscriminata possibilità di prova testimoniale ad essa contraria". La stessa Corte ha, però, escluso l'estensione dell'efficacia probatoria della quietanza alla pretesa degli interessi sulle somme di denaro, il cui pagamento era stato dilazionato e, quindi, in accoglimento del gravame incidentale, ha condannato al pagamento di essi la convertita, osservando che tale debito era stato da questa riconosciuto in parte, con dichiarazione del 24 febbraio 1982, e, in parte, con l'emissione di cambiali scadenti il 30 agosto 1981 e di una fattura per l'intero importo non contestata. E ha, in proposito, rilevato che la acquirente, cui incombeva il relativo onere per avere rilasciato tali titoli, non aveva provato l'insussistenza della causale del pagamento, e che, comunque, dagli elementi acquisiti al processo, era risultata l'assenza della responsabilità della società Carrozzeria Barbi per il ritardo della consegna dell'autobus e per il suo ritiro dalla circolazione. Infine ha negato che alla società Autoservizi Sarasini competesse la restituzione della somma di 5.700.000 lire pagata alla venditrice con due cambiali in scadenza il 30 agosto 1981, essendo tale importo relativo a interessi su parte del prezzo, il cui versamento era stato originariamente differito al 31 ottobre 1981, data poi prorogata altre due volte, e non essendosi provata dalla stessa società l'inesatto adempimento della controparte.

La società in accomandita semplice Autoservizi Sarasini Diego & C (già Autoservizi Sarasini Ezio) ricorre per cassazione con un motivo, illustrato con memoria.

La società per azioni Carrozzeria Barbi resiste con controricorso e propone ricorso incidentale con due motivi.

Anche la società Autoservizi Sarasini Diego & C. ha depositato un controricorso.

Il Primo Presidente ha disposto, ai sensi dell'art. 374 del codice di procedura civile, la assegnazione dei ricorsi alle Sezioni Unite, perché si pronuncino sulla questione di diritto (quella relativa all'ammissibilità o non della prova testimoniale di fatti anteriori o contestuali al contenuto della quietanza, o della sua simulazione), decisa in senso difforme dalle sezioni semplici.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Pregiudizialmente si dispone la riunione dei due ricorsi, ai sensi dell'art. 335 del codice di procedura civile, perché proposti contro la stessa sentenza.

Con l'unico motivo del ricorso principale, denunziandosi la violazione degli art. 2697 del codice civile e 214 e 215 del codice di procedura civile, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 di quest'ultimo codice, si censura la sentenza impugnata per avere la Corte d'appello respinto la domanda riconvenzionale e accolto quella proposta dalla società Carrozzeria Barbi, per ottenere il pagamento della somma di 12.166.000 lire per interessi, con l'argomento che la ricorrente aveva riconosciuto di essere debitrice di una parte di tale importo con dichiarazione del 24 febbraio 1982, e di altra parte mediante il rilascio di cambiali scadenti il 30 agosto 1981 e l'emissione di una fattura per l'intera somma di denaro non contestata. In contrario si sostiene che la dichiarazione datata 24 febbraio 1982, prodotta al momento dell'iscrizione della causa a ruolo, non aveva alcun valore probatorio, perché essendosi dalla convenuta negato con la comparsa di costituzione di averla sottoscritta, e dal suo difensore confermato il disconoscimento nell'udienza del 31 ottobre 1986, l'attrice, per far valere il suo preteso diritto in base ad essa, avrebbe dovuto chiederne la verifica. Si soggiunge che, comunque, dalla prova per testimoni espletata era risultato che la dichiarazione menzionata non era stata firmata dal rappresentante legale della convenuta e che, quindi, mancava la causale del credito preteso dalla società Carrozzeria Barbi. Si afferma ancora che di quest'ultima la Corte d'appello ha negato l'inadempimento perché non ha considerato che: a) l'autobus, consegnato nel mese di giugno 1981 all'acquirente, era privo dei requisiti che avrebbe dovuto avere, in base al contratto di vendita del 30 marzo di quello stesso anno concluso dalle parti ("in tutto e per tutto rispondente alle caratteristiche previste dal d.l. 13 agosto 1975 n. 377, convertito nella legge 16 ottobre 1975 n. 433 e dal d. 19 marzo 1979), e che, per tale ragione, era stato ritirato dalla circolazione e sostituito con un altro veicolo; b) il contributo era stato concesso all'acquirente prima della consegna dell'autobus, non perché questo avesse i requisiti prescritti, ma

perché erano stati prodotti i documenti necessari per ottenerlo; c) l'acquirente era stata autorizzata ad immettere nel servizio pubblico di linea l'autobus, poi rivelatosi inidoneo, ma, una volta accertata la sua non corrispondenza ai requisiti richiesti dalla legge, era stato ordinato il suo immediato ritiro dalla circolazione.

Con il primo motivo del ricorso incidentale, il cui esame deve precedere quello del ricorso principale, essendosi solo con esso proposta la questione su cui si è formato il contrasto tra le pronunce delle sezioni semplici di questa Corte, si censura la sentenza impugnata per avere il Giudice d'appello commesso i seguenti errori: a) ha escluso l'ammissibilità della prova per testimoni in contrasto con il prevalente orientamento della Corte di cassazione, secondo cui il divieto sancito dall'art. 2726 cod. civ., non si applica alla quietanza che, essendo un atto unilaterale, non contenente una convenzione, non può entrare in conflitto con patti aggiunti o contrari "data la mancanza di omogeneità di tali categorie di atti giuridici, posti su piani concettualmente diversi"; b) ha ommesso di considerare che la prova per testimoni non aveva come oggetto né il pagamento o la remissione di un debito, ai quali si applica il divieto dell'art. 2726 cod. civ., né patti aggiunti o contrari alla quietanza, ma era diretta a dimostrarne la simulazione - ed era, pertanto, ammissibile, ai sensi dell'art. 1414 cod.civ., che si riferisce anche agli atti unilaterali - alla quale si era fatto ricorso per ottenere dalla Regione Emilia Romagna il finanziamento previsto dal d.m. 18 agosto 1976, prima ancora del pagamento effettivo del prezzo di vendita dell'autobus, c) ha applicato la norma dell'art. 2722 cod. civ. - che vieta la prova per testimoni di patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleggi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea sul presupposto che l'accordo simulatorio costituisca il fatto anteriore o contestuale al contenuto della quietanza, mentre avrebbe dovuto applicare la disposizione dell'art. 2723 cod. civ., in quanto "il documento da considerare era il contratto di compravendita", e ritenere, conseguentemente ammissibile la prova dedotta, potendo il giudice ammetterla, qualora con essa si alleggi che, dopo la formazione di un documento (nella specie: compravendita), sia stato stipulato un patto aggiunto o contrario al suo contenuto; d) ha dichiarato inammissibile la prova per testimoni, mentre avrebbe dovuto ammetterla, ai sensi dell'art. 2724 cod. civ., avendo ritenuto provato il parziale riconoscimento del debito, contenuto nella dichiarazione rilasciata dalla società Autoservizi il 24.2.1982 (principio di prova per iscritto); e) ha dichiarato inammissibile la prova per testimoni nel suo complesso, pur essendo stati formulati alcuni suoi capitoli non al fine di dimostrare che il rilascio della quietanza era avvenuto per consentire alla convenuta di ottenere il finanziamento, ma "per confermare se le ricevute bancarie emesse alle scadenze pattuite fossero o non ritornate insolute e se la convenuta avesse o meno pagato la somma residua di 33.700.000 lire". Il motivo è infondato.

L'art. 1199 del codice civile dispone che il creditore, il quale riceve il pagamento, deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo se questo non è restituito al debitore. Come è evidente e pacifico, la quietanza è un atto unilaterale dichiarativo e dovrebbe, quindi, essere ammessa liberamente la prova per testimoni diretta a contrastarne il contenuto, distinguendosi dal pagamento e dalla remissione del debito, ai quali l'art. 2726 cod. civ. estende le norme che limitano l'operatività di questo mezzo istruttorio. Al riguardo si è detto che "le quietanze, le bolle di consegna e gli assegni bancari sono atti unilaterali che non contengono convenzioni e non possono, perciò, entrare in contrasto con patti aggiunti o contrari, data la mancanza di omogeneità di tali categorie di atti giuridici, posti su piani concettualmente diversi" (sent. n. 2716 del 1988 in motivazione). Si è, però, obiettato che la quietanza, a differenza degli altri atti unilaterali, ha valore di confessione stragiudiziale e fa piena prova, contro colui che la rilascia, del ricevimento di quanto in essa dichiarato (art. 2735 cod. civ.: "La confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta, ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziaria. Se è fatta a un terzo o se è contenuta in un testamento, è liberamente apprezzata dal giudice"); e si è conseguentemente ritenuto che ad essa debba applicar la norma dell'art. 2732 cod. civ., secondo cui: "La confessione non può essere revocata se non si prova che è stata determinata da errore di fatto o da violenza", norma con la quale si è sancita, da un lato, la irrevocabilità del vincolo con il quale il confitente è assoggettato alla libera dichiarazione resa contro la sua persona, e, dall'altro lato, si è consentita la sua invalidazione per tutelarne l'autore dal rischio di subire gli effetti pregiudizievoli di una dichiarazione non vera, perché rilasciata per errore o per costrizione.

Nella specie, tuttavia, il contrasto da risolvere riguarda la questione specifica della ammissibilità della prova per testimoni della simulazione della quietanza, avendo la ricorrente sostenuto di avere rilasciato all'acquirente dell'autobus una quietanza "di comodo" al solo scopo di consentirle di ottenere dalla Regione Emilia il finanziamento previsto dal d.m. 18 agosto 1976.

Per alcune sentenze il mezzo istruttorio della testimonianza è in tale ipotesi ammissibile, in quanto l'ultimo comma dell'art. 1414 del codice civile ("Le precedenti disposizioni si applicano anche agli atti unilaterali destinati a una persona determinata, che siano simulati per accordo tra il dichiarante e il destinatario") prevede come possibile la simulazione anche degli atti unilaterali, la cui prova, essendo diretta a dimostrare l'inesistenza o la nullità della dichiarazione confessoria di avvenuto pagamento, non trova ostacolo, né nell'art. 2730 del codice civile, il quale limita la revoca ai soli casi di errore o di violenza della confessione, che sia stata, però, realmente resa, né nello art. 2726 dello stesso codice, in quanto l'oggetto della prova non è il pagamento o la remissione di un debito, ma la simulazione assoluta della quietanza, in base a un accordo concluso tra il dichiarante e i destinatari, per un pagamento in realtà non eseguito (sent. n. 739 del 1966, 2716 del 1988).

Con altre pronunce la prova testimoniale si è ritenuta, invece, inammissibile, ma le ragioni addotte a sostegno di questo orientamento non sono state sempre le stesse. Con alcune decisioni si è affermato che l'esistenza del fatto estintivo (pagamento) attestato dalla quietanza può essere contestata soltanto mediante la prova degli stessi fatti (errore o violenza) che l'art. 2732 cod. civ. richiede siano provati, perché venga meno l'efficacia della confessione, onde sono irrilevanti il dolo e la simulazione" (sent. nn. 5955 del 1979, 328 del 1990, 8229 del 1994). Con altre si è considerata ostativa all'ammissione della prova per testimoni la norma dell'art. 2726 del codice civile, in base al rilievo che questa, avendo esteso al pagamento il divieto, sancito dall'art. 2722 del codice civile, di provare con testimoni patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale, ha escluso che con tale mezzo istruttorio possa dimostrarsi l'esistenza di un patto, come l'accordo simulatorio, anteriore o contestuale alla quietanza e contrario ad essa, che del pagamento costituisce la prova documentale. E si è anche osservato che questa conclusione è coerente con la disposizione dell'art. 1417 del codice civile, secondo cui la prova della simulazione dedotta da una delle parti per l'accertamento del negozio dissimulato lecito, incontra gli stessi limiti stabiliti dall'art. 2722 cod. civ. per la prova testimoniale, la quale, pertanto, se l'atto simulato è scritto, non è ammissibile contro il contenuto del documento, risolvendosi l'accordo simulatorio in un fatto contrario al suo contenuto (sent. n. 7021 del 1997).

Per le sezioni unite questo secondo orientamento è quello giuridicamente corretto. Ed infatti, poiché l'oggetto della prova, diversamente da quel che sostiene la ricorrente, è costituito non dal contratto (nella specie: compravendita dell'autobus), ma dall'accordo simulatorio, che è lo strumento attuativo della simulazione (nel caso concreto della quietanza), essendo concluso allo specifico fine di negare l'esistenza giuridica dell'atto apparente, nei cui confronti si configura come un patto (anteriore o contemporaneo) ad esso aggiunto e contrario, la sua dimostrazione può essere data dalle parti con la produzione in giudizio del documento che lo racchiude e non con deposizioni testimoniali, stante l'espreso divieto sancito dall'art. 2722 del codice civile.

Pertanto, deve rigettarsi il primo motivo del ricorso incidentale, che è quello con il quale è stata proposta la questione decisa in modo divergente dalle sezioni semplici della Corte, mentre sul suo secondo motivo e sul ricorso principale si pronuncerà la seconda sezione civile alla quale entrambi i ricorsi erano stati inizialmente assegnati.

P.Q.M.

La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, rigetta il primo motivo del ricorso incidentale e rimette gli atti alla seconda sezione civile per l'esame del secondo motivo dello stesso e del ricorso principale, e per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.